

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PRODOTTO DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DEL PRESTITO PERSONALE

Redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario ("TUB") e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141."

All'interno del presente documento sono evidenziate le informazioni, sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Tale informativa è messa a disposizione della clientela per la consultazione presso le sedi e le agenzie del mediatore dove è possibile asportarne copia e pubblicata sul sito internet www.i-fin.it.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

I-FIN S.r.l. con sede legale, direzione e sede operativa in Via Ruggero Giovannelli, 5 - 00198 Roma (RM)
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. Codice fiscale e partita IVA 16553921004 Iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al Numero Rea RM -1662381

Tel (+39) 0699180540 email: info@i-fin.it email certificata: i-finsrl@pec.it sito internet www.i-fin.it

Iscritta nell'Elenco tenuto dall'OAM - Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB) n. M546 del 22.01.2013 www.organismo-amit

Iscritta nella Sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS ED00706038 dal 16 maggio 2022 www.ivass.it



1

SOGGETTO CHE COLLABORA CON L'INTERMEDIARIO DEL CREDITO (COLLABORATORE)

Nome:	Cognome:
Codice Fiscale:	Data inizio collaborazione:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'attività attraverso la quale vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori previsto dall'articolo 128 undicies del D.lgs n.385/93(TUB).

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o d'intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma integra l'attività di mediazione creditizia e pertanto per tale attività nella seguente ipotesi non potrà essere richiesto un autonomo compenso.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche o da Intermediari Finanziari, i mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario e della banca erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultime.

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione e para-subordinazione, nonché rappresentanza, tra il mediatore e le parti, ossia la Banca e/o l'Intermediario Finanziario da una parte ed il richiedente del finanziamento dall'altra parte. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di Banche ed Intermediari Finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, tale servizio è bene evidenziare non garantisce quindi al cliente il reperimento di un istituto di credito disposto a concedere il finanziamento.

Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, ovvero l'esecuzione, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, di erogazioni di finanziamento, inclusi eventuali anticipi/acconti di erogazione di finanziamento, nonché ogni forma di pagamento e/o di incasso di denaro, od altro mezzo di pagamento ovvero di titoli di credito.

Il Mediatore creditizio può operare sia in "convenzione" con banche ed intermediari finanziari in virtù di accordi commerciali senza vincoli di esclusiva, sia "non in convenzione" con banche ed intermediari previa comunicazione a quest'ultimi degli eventuali oneri a carico dei clienti da inserire nel calcolo del TAEG - si precisa che la I-Fin S.r.l. opera quale mediatore creditizio in "convenzione" intermediando prodotti di più enti finanziatori con cui ha stipulato una convenzione in corso di validità:

FINANCE S.p.A. www.advfinance.eu	BANCA PROGETTO www.bancaprogetto.it	BNL BANCA S.p.A. www.bnl.it
BANCA BNT www.bntbanca.it	BANCA SISTEMA S.p.A. www.bancasistema.it	SIRIOFIN S.p.A. www.siriofin.it
FINCONTINUO S.p.A. www.fincontinuo.it	FIGENPA S.p.A. www.figenpa.it	VIVIBANCA S.p.A. www.vivibanca.it
FIDES S.p.A. www.fidesspa.com	SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A. www.sellapersonalcredit.it	

I-FIN S.r.l.

Sede legale Via Ruggero Giovannelli, 5 - 00198 Roma (RM)

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA RM-1662381 Codice fiscale e partita IVA 166553921004

Iscritta nell'Elenco delle Società di Mediazione Creditizia OAM M546

info@i-fin.it i-finsrl@pec.it www.i-fin.it

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità: Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Durata: Il contratto di mediazione creditizia avrà una durata massima di 90 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Esclusiva: L'incarico di mediazione viene conferito alla I-Fin S.r.l. in forma esclusiva.

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto I-FIN S.r.l. potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o PEC nelle seguenti ipotesi:

- mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;
- violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero;
- dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.

Recesso dal contratto: Il Cliente richiedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione mediante invio di comunicazione scritta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Diritti del Cliente:

- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso i locali di I-FIN S.r.l. aperti al pubblico.

- I-FIN S.r.l. mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito www.i-fin.it (sezione Trasparenza) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i. e eventualmente i fogli informativi degli eroganti convenzionati.

- Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".

- Qualora I-FIN S.r.l. si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente "Foglio Informativo", nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

- Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e di poterlo esaminare al fine di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.

- Il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su sua richiesta o di colui che gli succede a qualsiasi titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, I-FIN S.r.l. fornisce le informazioni di cui al D.Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120 decies, comma 2.

Obblighi del Cliente:

- Fornire alla I-Fin S.r.l. la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento e che sarà da questo richiesta;
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- Consegnare a I-Fin S.r.l., tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne I-Fin S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.

Obblighi del Mediatore Creditizio:

- Deve mettere in contatto il cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico, deve conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Deve adeguare l'attività svolta al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- Deve rispettare il segreto professionale;
- Deve compiere l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;
- Deve provvedere all'identificazione del cliente ai sensi del D.Lgs 231/2007 (Normativa antiriciclaggio).

Responsabilità: Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, e in ordine ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria pratica e di ogni altro onere economico previsto dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari Eroganti.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche o degli Intermediari Finanziari e, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile alla I-Fin S.r.l.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata, alla scadenza del termine previsto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Foro competente, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.

E' comunque possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL MEDIATORE CREDITIZIO

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.

I compensi di mediazione spettanti a I-Fin S.r.l. vengono calcolati sul capitale erogato, o montante lordo mutuato, dalla banca o intermediario finanziario. Tale importo sarà comunicato alla banca o intermediario finanziario per il calcolo del TAEG e inserimento nei prospetti informativi standardizzati. Per gli istituti convenzionati sono previsti degli importi massimi così come meglio specificato nella sottostante tabella e comunque entro il tasso di soglia definito dalla Banca D'Italia per ogni periodo di riferimento. A tal proposito I-Fin S.r.l. precisa che nel caso in cui il mediatore creditizio e l'istituto erogante siano legati da convenzione che preveda il riconoscimento a favore del mediatore creditizio, da parte dell'intermediario finanziario, di un compenso sulle richieste di finanziamento effettivamente perfezionate, il contratto di mediazione potrà essere anche stipulato "a costo zero" per il cliente. In tale eventualità, il compenso percepito dall'Istituto verrà incluso dallo stesso nel calcolo del TAEG. I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di percentuale calcolata sul valore erogato del finanziamento o in valore assoluto:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima richiesta sull'importo erogato
1. Cessione del quinto e delega di pagamento	12,00%
2. Prestito personale	Costo zero 0,00%
3. Rimborso spese di istruttoria	Zero 0% nessuna spesa istruttoria a beneficio del mediatore
4. Penale	Nessuna penale è prevista a carico del Cliente
5. Spese	A beneficio della banca o dell'intermediario finanziario*

Gli importi sopra indicati vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

- Sono a carico del Cliente gli oneri per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento. L'eventuale provvigione che I-FIN S.r.l. percepisce dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata. Il cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali I-FIN S.r.l. svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo I-FIN S.r.l. Via Ruggero Giovannelli, 5 00198 Roma (RM) o a mezzo PEC i-finsrl@pec.it @pec.it

PROCEDURE DI RECLAMO

I-FIN S.r.l. persegue l'obiettivo di svolgere le operazioni con piena soddisfazione della Clientela.

Qualora non sia possibile risolvere eventuali divergenze, il Cliente può rivolgersi per iscritto all'Ufficio Reclami

Unità Operativa	UFFICIO RECLAMI
Referente interno	Dott. Emanuele Saccucci
Indirizzo di posta elettronica	reclami@i-fin.it
Indirizzo PEC (posta certificata)	i-finsrl@pec.it
Indirizzo postale per inoltrare cartaceo del reclamo	I-FIN S.r.l. Ufficio Reclami Via R. Giovannelli, 5 00198 Roma (RM)
Telefono	(+39) 0699180540

Il Mediatore Creditizio deve rispondere entro 60 giorni. Se non soddisfatto o non avesse ricevuto risposte, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, il Cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario. Per disporre di informazioni sulla procedura da seguire presso i nostri uffici aperti al pubblico è a disposizione dei richiedenti una apposita guida ABF, scaricabile anche dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it ad eccezione delle controversie eventualmente riconducibili al rapporto con il mero Mediatore Creditizio così come disposto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del Testo Unico Bancario.

I-FIN S.r.l.

Sede legale Via Ruggero Giovannelli, 5 – 00198 Roma (RM)

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA RM-1662381 Codice fiscale e partita IVA 166553921004

Iscritta nell'Elenco delle Società di Mediazione Creditizia OAM M546

info@i-fin.it i-finsrl@pec.it www.i-fin.it

RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

Il Cliente prende atto che in caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei predetti e non sarà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA

In caso di commercializzazione a distanza del servizio di mediazione creditizia I-FIN S.r.l. mette a disposizione del Cliente un sistema di firma elettronica semplice denominata "CONFIRMO", con una soluzione fornita da Confirмо S.r.l., conforme ai requisiti richiesti dalla normativa FEA (FIRMA ELETTRONICA AVANZATA), con gli effetti che ne derivano in tema di forma del documento sottoscritto e sua efficacia, nonché di limiti d'uso. Il Cliente ha facoltà di accettare il processo di sottoscrizione elettronica dei documenti, proposto da I-FIN S.r.l. e a sua discrezione ricevere sempre il documento completo tramite le proprie interfacce disponibile per il download nell'area riservata del servizio FEA.

GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI RICORRENTI NELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: soggetto persona fisica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento tramite il Mediatore Creditizio.

Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Banca dati: raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od anche con altre modalità.

Centrale rischi: Banca Dati che fornisce informazioni sulla solvibilità dei clienti di istituti creditizi, intermediari finanziari, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.).

Penale (clausola): Clausola inserita in un contratto mediante la quale le parti, per rafforzare il vincolo contrattuale stabiliscono quanto dovrà essere pagato (appunto, a titolo di penale) dalla parte che dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale quantifica a priori la liquidazione dell'eventuale danno.

Credito: Concessione temporanea di capitale da parte di chi concede il credito (p.es. la banca) al beneficiario del credito (persona fisica o giuridica); chiamato anche prestito o mutuo. Implica un obbligo di rimborso e, solitamente, un indennizzo (interesse).

Garante: Colui che offre la garanzia reale o personale per il debitore.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte nell'elenco generale nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli art. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

ISC - Indicatore Sintetico di Costo: è l'indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia.

TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale: è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento espresso in percentuale annua del credito concesso. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la Clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del Mediatore Creditizio.

OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi.

Il sottoscritto nato a (.....) il residente a:
..... (.....) CAP Codice Fiscale:

doc.identità:..... n..... emesso il da dichiara

di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO composto di numero 4 pagine.

Luogo e data..... Il "Cliente" _____ (Firma)

I-FIN S.r.l.

Sede legale Via Ruggero Giovannelli, 5 – 00198 Roma (RM)

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma REA RM-1662381 Codice fiscale e partita IVA 166553921004

Iscritta nell'Elenco delle Società di Mediazione Creditizia OAM M546

info@i-fin.it i-finsrl@pec.it www.i-fin.it